



Roma, 19 Dicembre 2024

## CIRCOLARE INFORMATIVA PER MOTO CLUB

**Oggetto:** I Volontari Sportivi

### 1. INTRODUZIONE

L'obiettivo della presente circolare è quello di informare gli Affiliati sul corretto inquadramento giuridico dei Volontari nell'ambito sportivo a seguito dell'introduzione dell'art. 29 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, evidenziare la differenza con i Lavoratori sportivi ed il trattamento degli eventuali rimborsi di trasferta documentati o rimborsi forfettari.

L'art. 29 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha introdotto la figura del "**Volontario**" stabilendo che: *"Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti"*.

====

### 2. I VOLONTARI - DEFINIZIONE

Preliminarmente è opportuno, sinteticamente, evidenziare la differenza tra un Volontario e un Lavoratore. **LAVORATORE:** è una persona che, sulla base di accordi o contratti, svolge un'attività manuale o intellettuale in un contesto di produzione di beni o erogazione di servizi, svolgendo la sua attività lavorativa a titolo oneroso. Il Lavoratore può operare in un contesto di "lavoro autonomo" o di "lavoro dipendente", in entrambi i casi è, comunque, un Lavoratore. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra. **VOLONTARIO:** è chi, **gratuitamente**, assume un impegno o si presta a operare, a collaborare, a fare qualcosa di propria volontà, indipendentemente da obblighi e da costrizioni esterne. Si tratta di accordi in cui manca la corrispettività in quanto l'attività viene svolta a titolo gratuito, salvo, in alcuni casi, il rimborso di determinate spese da parte del soggetto che riceve la prestazione del Volontario.

Spesso nel mondo dello sport dilettantistico nazionale il termine "Volontario" viene utilizzato in modo improprio, stabilendo che tale inquadramento possa essere adottato anche in presenza di compensi o indennità di esiguo valore. L'Unione Europea ha più volte precisato che, chiunque percepisce un compenso per effettuare una prestazione, a prescindere dall'entità, è un Lavoratore, come sopra precisato, senza distinzioni tra tipologie di lavoro (autonomo o dipendente). Detto principio è stato già ben recepito nella riforma del "Terzo Settore" come delineato dal decreto legislativo 117/2017.

È evidente che il Volontario, rispetto ad un soggetto che percepisce delle somme in cambio della propria prestazione, **non** deve essere contrattualizzato, ma lo stesso deve esprimere la sua volontà all'ente sportivo di voler collaborare per lo svolgimento dell'attività sportiva, della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, **a titolo gratuito**, mentre l'ente sportivo deve limitarsi ad accettare o meno la prestazione del Volontario.

Il Volontario può essere **un tesserato, un non tesserato, un residente in Italia e un non residente in Italia**.

=====

### **Scelta tra Lavoratore sportivo e Volontario**

Si ritiene fondamentale distinguere le due tipologie di rapporto, tenuto conto che nel decreto legislativo 36/2021 le stesse sono ben definite ed individuate. L'ente sportivo deve preventivamente comprendere se



vuole instaurare un rapporto di collaborazione vincolante, con il pagamento di un corrispettivo, oppure avvalersi di soggetti che **gratuitamente**, vogliono supportare le attività sportive svolte, senza costrizioni di nessun genere, salvo il rispetto di regolamenti sportivi connessi al tipo di attività che il Volontario intende svolgere. In questo caso l'ente sportivo non può in alcun modo obbligare il "Volontario" a svolgere l'attività allo stesso assegnata.

Nel caso in cui l'ente sportivo abbia la necessità di un supporto strutturato, con obblighi di fare, con la corresponsione di somme di denaro, il decreto legislativo 36/2021 prevede due forme di contrattualizzazione, quella del "lavoro sportivo" di cui all'art. 25 e quello della collaborazione amministrativa gestionale di cui all'art. 37, sempre dello stesso decreto. Entrambe le tipologie di contratti hanno la possibilità di usufruire di importanti agevolazioni **sogettive** sia in termini previdenziali (franchigia fino a 5.000 euro) e sia fiscali (franchigia fino a 15.000 euro); il lavoro sportivo prevede inoltre una serie di importanti semplificazioni utilizzabili nel RASD (comunicazioni al centro dell'impiego, predisposizione F24 e Uniemens).

Altra importante "protezione" per l'ente committente, relativa al lavoro sportivo, è quella prevista nel secondo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 36/2021

*"Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:*

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le ventiquattro ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;*
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici."*

La presunzione di lavoro autonomo, come sopra definita, concede all'ente committente una maggiore tutela in caso di verifiche da parte di enti previdenziali, che in passato tendevano al disconoscimento dei rapporti di lavoro autonomo nell'ambito sportivo dilettantistico.

Una ulteriore esclusione che riguarda i "Volontari" è stabilita dal comma 3 dell'art.29 del decreto legislativo 36/2021, che stabilisce che *"le prestazioni sportive di volontariato **sono incompatibili** con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito **con l'ente di cui il volontario** è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva".* Pertanto, con il medesimo ente (ASD, SSD, Federazione, EPS ecc.), un soggetto non può, ad esempio, essere lavoratore sportivo e volontario ecc..

-----

La Riforma dello Sport ha dunque introdotto non solo una compiuta disciplina sulle attività retribuite e sulla figura del lavoratore sportivo, ma anche sulle attività c.d. "volontarie". Nello svolgimento delle attività istituzionali i Moto Club - con alcune accortezze - possono avvalersi di **volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali.**

L'attività per essere considerata volontaria deve essere **personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro**, neanche indiretto, ossia non deve perseguire un'utilità economica per il prestatore neppure "per vie secondarie".

È pertanto di stretta evidenza che al volontario **non possono essere riconosciuti compensi di alcuna natura**. L'attività dei volontari è infatti **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro**, sia che esso sia svolto in regime ordinario che sportivo, **con il Moto Club** di cui il volontario è socio o a favore del quale svolge la propria attività.

Se dunque le prestazioni sportive dei volontari non possono essere retribuite in alcun modo, possono essere invece rimborsate le spese effettivamente sostenute con due alternative modalità di rimborso:



### 1. Rimborsi c.d. “a piè di lista”

I Moto Club possono rimborsare le spese effettivamente sostenute dai volontari, purché documentate con giustificativo a piè di lista, relative al **vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto** sostenute in occasione di **prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza** del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

### 2. Rimborsi forfettari (D.L. n. 71/2024 convertito con modificazioni con L. n. 106/2024)

I Moto Club **possono riconoscere ai volontari “rimborsi forfettari” per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400,00 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti** dalle FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. **purché gli organi sportivi affiliati** (e dunque non i singoli Moto Club) deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Si pone l'attenzione su tre punti del provvedimento, ossia:

- a) Il rimborso forfettario si deve riferire esclusivamente ad attività svolte in occasione di **manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla FMI** e che i rimborsi forfettari non sono in alcun modo cumulabili – in relazione alla medesima manifestazione e/o evento sportivo - ai rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (c.d. rimborsi a piè di lista);
- b) La FMI ha individuato, con propria deliberazione, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, **rimettendo al singolo Moto Club la definizione dei criteri di quantificazione del rimborso** nel rispetto dei parametri indicati nella delibera federale;
- c) l'applicazione della richiamata disciplina per i “Volontari sportivi” è condizionata ai requisiti soggettivi dell'erogante, ovvero il Moto Club, che riconosce il rimborso forfettario al volontario, deve essere regolarmente iscritto al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (“RASD”).

In pratica, il rimborso forfettario è strettamente limitato all'organizzazione, partecipazione e svolgimento di eventi sportivi riconosciuti dagli enti affiliati e per le tipologie di spese dagli stessi individuati. Ad esempio, non sono previsti rimborsi forfettari per gli allenamenti settimanali ed altre tipologie di attività diverse dalla manifestazione/evento sportivo, didattico o formativo riconosciuto dalla FMI.

=====

### **Delibera della Federazione relativa ai Rimborsi forfettari**

La Federazione con deliberazione n. 778/2024 del 25 Ottobre 2024 ha identificato le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario di cui al secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i., nei termini di seguito esposti.

#### **A. MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI DALLA FMI**

Le manifestazioni e gli eventi per i quali i Moto Club possono riconoscere un rimborso forfettario ai volontari (che hanno sostenuto spese in tali occasioni) sono tutte **le manifestazioni e gli eventi, anche formativi, didattici o in preparazione degli atleti, iscritti a calendario, nazionale o territoriale, della FMI o dalla stessa riconosciuti.**



## B. ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Le attività di volontariato svolte a favore del Moto Club, in occasione delle manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti, per le quali è ammesso riconoscere un rimborso forfettario sono **tutte quelle necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'evento o della manifestazione sportiva.**

## C. TIPOLOGIE DI SPESA

Potranno essere oggetto di rimborso forfettario le seguenti spese:

- **spese di trasporto** per raggiungere il luogo dell'evento o della manifestazione sportiva e quelle sostenute nell'ambito del proprio incarico;
- **spese di vitto**;
- **spese di alloggio**, qualora in caso di eventi o manifestazioni sportive non sia possibile il ritorno del volontario al proprio domicilio entro la medesima giornata per motivi legati alla distanza e/o per motivi organizzativi/logistici in relazione all'impegno richiesto;
- **altre spese direttamente connesse con l'attività di volontariato.**

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

## D. ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO

Fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione.

È opportuno che i Moto Club graduino l'entità del rimborso tenendo conto dei suddetti parametri e delle effettive spese sostenute dal volontario.

## E. AUTODICHIARAZIONE DEL VOLONTARIO

I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente. Tuttavia, detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento (plafond euro 5.000,00), nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6 (plafond fiscale euro 15.000,00).

I Moto Club affiliati sono pertanto tenuti ad acquisire – preventivamente alla corresponsione del rimborso forfettario - idonea dichiarazione da parte del volontario all'uopo incaricato.

## F. COMUNICAZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l'importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro



Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, **entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.**

=====

La delibera della Federazione, come richiesto dalla normativa, stabilisce tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso forfettario. Lascia alle proprie affiliate la possibilità di stabilire l'entità, ovviamente tenendo conto delle normali variabili legate prevalentemente alle distanze nonché alla durata che, di fatto, comportano a carico del Volontario anche spese di vitto e, in alcuni casi, di alloggio. **Si ribadisce che il rimborso forfettario non è cumulabile con il rimborso a piè di lista per le trasferte fuori il comune di residenza.** Laddove la ASD o SSD sia affiliata ai più Federazioni o EPS, nella propria delibera dovrà far riferimento, per le varie attività, alle delibere di ciascun ente.

In conclusione, si evidenziano i punti su cui gli Affiliati devono prestare la massima attenzione nell'applicazione dei cosiddetti "rimborsi forfettari":

a) l'attività del Volontario è incompatibile, rispetto allo stesso soggetto (ASD, SSD ecc..) con eventuali altri contratti di collaborazione o lavoro dipendente, compreso quello del lavoro sportivo e di amministrativo gestionale; esempio, il sig. Rossi che ha un contratto di lavoro sportivo con la SSD Gamma, per la stessa SSD non può essere Volontario;

b) nel caso in cui al Volontario, per la medesima manifestazione/evento, eroga il rimborso a piè di lista non posso erogare anche il rimborso forfettario;

c) il rimborso forfettario **non può essere mai un compenso**; evitare pertanto, qualsiasi comportamento elusivo che, in caso di verifica, oltre a comportare rilevanti sanzioni, potrebbe portare anche al disconoscimento delle agevolazioni previdenziali e fiscali previste dall'art. 25, 28 e 37 del decreto legislativo 36/2021;

d) l'evento/manifestazione per il quale si eroga il rimborso forfettario deve essere stato comunicato dall'ente affiliante all'interno del RASD, la ASD SSD deve inserire all'interno del RASD, in apposita area dedicata, i dati del Volontario, l'evento/manifestazione e l'importo del rimborso forfettario che s'intende riconoscere.

Allegati:

- 1) bozza delibera della SSD (allegato 1b) o ASD (allegato 1a) che stabilisce l'entità e i soggetti a cui erogherà i rimborsi forfettari;
- 2) bozza lettera di conferma che il Volontario presta l'attività a titolo gratuito;
- 3) bozza di accettazione da parte della SSD o ASD dell'attività di volontario;
- 4) bozza autocertificazione mancato superamento dei limiti di euro 5.000 (previdenziale) ed euro 15.000 (fiscale);  
manuale Gestione volontari sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche